REGOLAMENTO GENERALE F.I.M.M.G.

Disposizioni Generali

Art. 1 - Iscrizione alla F.I.M.M.G.

1. La domanda di iscrizione alla F.I.M.M.G. è presentata alla Sezione Provinciale del luogo di esercizio professionale del medico richiedente.
2. L'accettazione o il rifiuto di iscrizione avviene con delibera del Consiglio Direttivo della Sezione ed è comunicata all'interessato dalla Segreteria Provinciale, anche per via telematica, nel termine di sessanta giorni dalla domanda, in assenza di risposta il richiedente è iscritto dalla data della scadenza dei termini utili per la comunicazione.
3. La delega per la trattenuta della quota associativa degli iscritti convenzionati col SSN è trasmessa all'ASL di competenza esclusivamente dalla Sezione F.I.M.M.G. di appartenenza dell'iscritto; in questo caso non sono ammesse altre forme di trasmissione, quali l'inoltro o la delega diretta da parte dell'interessato, che rimarrebbero prive di efficacia.
4. La quota associativa versata da ciascun iscritto oltre alla quota nazionale ne può comprendere una sezionale secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.
5. Possono essere iscritti alla F.I.M.M.G. i professionisti, appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 comma 1, dello Statuto, che cessano l'attività per accedere al trattamento pensionistico, corrispondendo le quote indicate dall'art.2 comma 4 del Regolamento ed eventualmente dalle Sezioni di appartenenza (art.2 comma 5 Reg.); è competenza del Consiglio Nazionale Generale la modifica della quota nazionale.
6. I medici iscritti in trattamento di quiescenza possono ricoprire unicamente le cariche rappresentative attinenti al Settore dei Medici pensionati, restando incompatibili con le cariche per le quali è prevista la titolarità della firma sociale o, comunque, la rappresentanza provinciale, regionale e nazionale del Sindacato, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto. Nell'ipotesi il pensionamento e quindi l'incompatibilità intervengano in corso di mandato la decadenza è immediata. Gli organi competenti procedono entro i termini previsti nello Statuto (Artt. 7, c.5; 15, c.4; 41, c.2) e secondo le procedure statutario/regolamentari a nuove elezioni solo per l'incarico lasciato vacante. Sono fatti salvi i dettati di cui all'art. 41, c.1 dello Statuto, che stabilisce deroga alla durata quadriennale delle cariche nel caso di cessazione o decadenza in corso di mandato. Nella fattispecie l'eletto subentrante resterà in carica fino al completamento del mandato originario. In carenza di nuove elezioni entro i termini sopra previsti si applica anche alla presente circostanza la pena prevista dall'art. 25, c.2 del Regolamento. Gli iscritti pensionati sono organizzati nel Settore dei Medici pensionati, costituito ai sensi dell'art. 3 dello Statuto e disciplinato dall'art. 38 del presente Regolamento.
7. L'iscrizione e la delega dei medici già iscritti che assumono un secondo incarico nell'ambito delle aree funzionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), dello Statuto, non decadono, così come stabilito dall'art. 2, comma 5, dello Statuto.

Art. 2 - Quote associative nazionali e sezionali

1. La quota associativa nazionale, calcolata sulla base di quanto disposto al comma 4 del presente articolo, versata dalle Sezioni Provinciali Generali e di Settore, ove previste, e dalle Sezioni Regionali dei Settori di norma organizzati in Sezioni Regionali è riscossa rispettivamente dalla

Segreteria Amministrativa Nazionale Generale o di Settore con due diverse ed alternative modalità:

a) autorizzando, con specifica delega, il Segretario Amministrativo Nazionale Generale o di Settore a richiedere mensilmente alle Aziende sanitarie il pagamento diretto delle trattenute alla Tesoreria Nazionale Generale o di Settore
b) provvedendo in proprio al periodico versamento dell'importo di cui al punto a) alla rispettiva Tesoreria Nazionale Generale o di Settore. In questo secondo caso, i versamenti debbono essere effettuati con cadenza trimestrale per la Tesoreria Generale, con cadenza semestrale per le Tesorerie dei Settori, accompagnati da idonea documentazione probatoria della correttezza del prelievo della quota associativa.

2. Le Sezioni Provinciali Generali e di Settore, ove previste, e le Sezioni Regionali dei Settori di norma organizzati in Sezioni regionali che hanno optato per il pagamento diretto, qualora risultassero morose rispetto al termine di cui al precedente punto b), non avranno diritto al voto negli Organi collegiali nazionali e regionali. È compito del Tesoriere Nazionale, tenuto informato anche dai Tesorieri Nazionali dei Settori, comunicare la morosità agli organi competenti (art. 12, comma 1, lett. d, dello Statuto).
3. Il Segretario Amministrativo Nazionale Generale ed i Segretari Amministrativi Nazionali dei singoli Settori concordano e propongono annualmente l'importo del contributo dovuto da ciascun Settore alla Tesoreria Nazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale Generale. Qualora un Settore risultasse moroso, anche parzialmente, nei confronti della Tesoreria Nazionale Generale per quanto attiene il contributo di cui sopra, non avrà diritto al voto negli Organi collegiali nazionali.
4. La quota associativa nazionale è determinata, fatti salvi i disposti dell'art. 7, comma 2, lettera b), dello Statuto, come segue:
   - per i medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, 2 per mille calcolato sul compenso forfettario annuo di cui all'art. 59, lettera A1, dell'ACN del 29 luglio 2009 e successive modifiche (alla data di entrata in vigore del presente Regolamento: articolo 47, comma 2, lettera A., dell'ACN del 28 aprile 2022 e successive modifiche);
   - per i medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, 2 per mille del compenso orario mensile di cui all'art. 72, comma 1, dell'ACN 2 luglio 2009 e successive modifiche (alla data di entrata in vigore del presente Regolamento: articolo 47, comma 3, lettera A, dell'ACN del 28 aprile 2022 e successive modifiche);
   - per i medici del ruolo unico ad attività oraria che operano nelle Case di Comunità, 2 per mille del compenso mensile di cui all'articolo 47, comma 3, lettera A, dell'ACN del 28 aprile 2022 e successive modifiche;
   - per i medici della Medicina Penitenziaria, 2 per mille del compenso mensile contemplato dall'articolo 75, comma 1, dell'ACN del 28 aprile 2022 e successive modifiche;
   - per i medici della Medicina dei Servizi, 2 per mille calcolato sul compenso orario mensile di cui all'art. 85, comma 1, dell'ACN 29/07/2009 e successive modifiche (alla data di entrata in vigore del presente Regolamento: articolo 57, comma 1, dell'ACN del 28 aprile 2022 e successive modifiche);
   - per i medici di Emergenza Sanitaria, 2 per mille calcolato sul compenso orario mensile di cui all'art. 98, comma 1, dell'ACN del 29 luglio 2009 e successive modifiche;
   - per i medici che in base allo statuto, sono iscrivibili alla FIMMG e che non rientrano nelle precedenti fattispecie il contributo è il 2 per mille degli emolumenti mensili, quando a

norma del comma 7 il Consiglio Nazionale Generale (art. 7, comma 2, lettera b), Statuto) non abbia alternativamente prevista una quota forfettaria.

La Segreteria Amministrativa Nazionale Generale può chiedere in qualsiasi momento idonea documentazione probatoria della correttezza dei pagamenti, che in via esemplificativa è sotto riportata:

a) Per il ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il numero complessivo dei cittadini da loro assistiti
b) Per il ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il complessivo monte ore mensile.
c) Per l'Emergenza Sanitaria, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il complessivo monte ore mensile.
d) Per la Dirigenza Medica Territoriale, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il complessivo monte ore mensile.

5. Le Sezioni potranno, in aggiunta alla quota associativa nazionale, prevedere una quota per ciascun associato determinata dai rispettivi Consigli Direttivi ed approvata dalle Assemblee, in misura percentuale o forfettaria sui compensi percepiti da ciascun iscritto. Detta quota, trattenuta per delega dalle Asl, ove competenti, è riscossa mensilmente dalla Segreteria Amministrativa della Sezione di appartenenza dell'iscritto.
6. La quota associativa nazionale dovuta dagli iscritti al Settore Medici in Formazione, da quelli già in possesso del titolo di formazione specifica e dai medici pensionati nella misura di una quota fissa, come previsto al precedente comma 4, viene versata secondo le modalità declinate al successivo comma 7.
7. Per i medici che non rientrano nelle precedenti fattispecie è prevista la quota associativa di cui al comma 4, modificabile su delibera del Consiglio Nazionale (art. 7, comma 2, lettera b), Statuto) calcolata in misura forfettaria o percentuale sull'onorario percepito, da versare annualmente con bonifico o RID alla Tesoreria Nazionale del Settore di competenza o per i Medici pensionati alla Tesoreria nazionale generale.
8. La quota partecipativa dovuta dalle Sezioni Provinciali al fondo delle Federazioni Regionali, di cui all'art. 25, comma 3, dello Statuto, è determinata ed approvata dal Consiglio Regionale Generale come quota capitaria in rapporto al numero degli iscritti di ciascuna provincia in misura non superiore all'ammontare della quota associativa nazionale, ed è versata dalle singole Sezioni al Tesoriere Regionale. Pari previsione è applicabile al Settore organizzato in Province.

Art. 3 - Elenchi degli iscritti

1. Tutte le Sezioni periferiche sono tenute a predisporre l'elenco nominativo degli iscritti, contenente i loro dati anagrafici (luogo e data di nascita, residenza, domicilio professionale, recapito telefonico e telematico), ed a trasmetterlo alla Segreteria Amministrativa Nazionale Generale entro il primo trimestre di ogni anno, pena l'esclusione della Sezione stessa dalle votazioni negli Organi collegiali nazionali, fino alla avvenuta regolarizzazione della sua posizione.
2. Le Sezioni Provinciali che si avvalgono della facoltà di versamento della quota associativa secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del presente Regolamento, dovranno produrre la documentazione attestante il numero dei Medici del ruolo unico di assistenza primaria iscritti alla F.I.M.M.G. con rapporto convenzionale di tipo fiduciario ed il numero

medio degli assistiti nell'ambito territoriale e di tipo orario con il totale delle ore svolte dagli iscritti della Sezione.

3. La Segreteria Amministrativa Nazionale Generale ha facoltà di effettuare controlli presso le Segreterie Provinciali Generali, le Segreterie Amministrative Nazionali dei Settori e le singole ASL per verificare la corretta applicazione delle norme contenute nello Statuto F.I.M.M.G. e nel presente regolamento.

Art. 4 - Statuti e Regolamenti periferici

1. Le Federazioni Regionali (art. 24 e 42 dello Statuto) e le Sezioni Provinciali Generali (artt. 30 e 42 dello Statuto) che intendono adottare uno Statuto o Regolamento periferico o proporne modifiche, ne fanno inoltro al Presidente Nazionale per lo svolgimento dell'istruttoria tesa alla verifica della coerenza con i principi generali enucleati dallo Statuto Nazionale.
2. Il Presidente Nazionale, nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle proposte, può indirizzare agli Organismi proponenti suggerimenti modificativi di quanto ritenuto non coerente o in contrasto con i principi associativi statutari, chiedendone la eventuale rettifica riconsiderativa nel termine dei successivi 30 giorni.
3. Ricevuta la definitiva versione della proposta statutaria o regolamentare locale, il Presidente del Sindacato la inoltra alla Segreteria Nazionale per l'acquisizione del relativo giudizio di congruità, adottato nella prima seduta utile e da comunicare all'Organismo proponente.
4. Il giudizio negativo deve essere motivato in ordine ai singoli punti ed alle ragioni ritenute ostative o contrarie ai principi associativi e comunicato dal Presidente Nazionale alla Federazione Regionale o alla Sezione Provinciale nel termine di giorni 15 dall'adozione.
5. Le comunicazioni eseguite a norma della presente disposizione possono essere effettuate tramite posta elettronica inoltrata agli indirizzi istituzionali.
6. Sono decaduti tutti gli Statuti periferici modificati e già adottati che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto Nazionale e del suo Regolamento Generale non vengano riproposti alla Segreteria nazionale generale. In assenza di eccezioni sollevate entro tre mesi dalla data di riproposizione lo Statuto modificato resta in vigore.

Art. 5 - Gestione siti web locali e nazionali della Federazione

1. Il Segretario Generale Nazionale, i Segretari Generali Regionali e Provinciali, adottano ogni cautela e misura di salvaguardia relativa ai dati trattati secondo le normative vigenti e sono responsabili di tutto quanto viene pubblicato sui siti web di riferimento direttamente gestiti.
2. Ogni Segretario potrà nominare un responsabile informatico del sito, anche tra gli esterni agli iscritti, che svolga funzioni di referente in ordine al funzionamento ed alla protezione del sito stesso.
3. Tutti i siti che utilizzano la sigla F.I.M.M.G. devono essere comunicati all'Esecutivo Nazionale e potranno prevedere una parte esclusivamente "riservata agli iscritti" nella quale gestire informazioni ritenute dedicate agli associati.
4. Il responsabile sindacale ed il responsabile informatico dovranno provvedere a dotare il sito di sistemi di sicurezza che impediscano l'accesso ad estranei o la violazione del sistema informatico e la protezione dei dati sensibili degli iscritti, quali gli indirizzi e-mail, garantendo la riservatezza dei destinatari in caso di trasmissioni circolari o multiple.

5. Su esplicita richiesta del Segretario Generale Nazionale i responsabili dei siti Regionali e Provinciali pubblicano sui relativi siti documenti, lettere o informative ritenute indispensabili per gli interessi degli iscritti.
6. I siti Nazionale, Regionali e Provinciali dovranno prevedere apposite sezioni riservate e dedicate ai Settori e da questi direttamente gestite in ordine alla comunicazione telematica inerente alle loro attività istituzionali.

ORGANI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE

Art. 6 - Congresso Nazionale - convocazione

1. Il Congresso Nazionale è convocato, a cura del Presidente Nazionale, con l'inoltro della relativa comunicazione contenente data, luogo, ora del Congresso e corredata dall'ordine del giorno dei lavori approvato dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale Nazionale. L'avviso di convocazione è inviato all'Esecutivo nazionale generale, ai Segretari Regionali e Provinciali e ai Segretari Nazionali di Settore almeno trenta giorni prima della data di tenuta del Congresso.
2. Qualora successivamente all'inoltro dell'avviso di convocazione si manifestasse la necessità di trattare argomenti non preventivabili e di sopravvenuta urgenza, il Segretario Generale Nazionale potrà porli aggiuntivamente all'ordine del giorno, in deroga a quanto previsto dal comma precedente.
3. Il Congresso nazionale procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Congresso composto da due membri da affiancare al Presidente del Sindacato.

Art. 7 - Congresso Nazionale - Numero dei delegati e diritti di voto per Sezioni e Settori

1. Il numero dei delegati ammessi a partecipare al Congresso Nazionale è individuato assegnando un delegato ogni 50 iscritti, e, quanto ai resti, un delegato per frazione superiore a 25 iscritti (4 delegati per 178 iscritti) con il limite massimo di dieci delegati.
2. Il numero di voti è attribuito in ragione di:
   - n. 10 voti per ogni Sezione Provinciale Generale, oltre a 1 voto ogni 10 medici iscritti nell'elenco dell'assistenza primaria o frazione superiore a 5 fino a 500 iscritti, nonché, ed ulteriormente oltre la predetta soglia, 1 voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10;
   - n. 20 voti per ogni Settore Nazionale oltre a 1 voto ogni 10 iscritti nell'elenco del Settore di appartenenza o frazione superiore a 5 fino a 500 iscritti, nonché, ed ulteriormente oltre la predetta soglia, 1 voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10, salve le disposizioni specificamente dettate in deroga alla presente disposizione per i singoli settori.
3. Sono inoltre attribuiti:
   - n. 5 voti alla Sezione Provinciale Generale che documenta - attraverso dati forniti dalla Regione o dalle AA.SS.LL. di riferimento - un numero di medici di ruolo unico di assistenza primaria iscritti alla F.I.M.M.G. superiore al 50% del numero dei medici di ruolo unico di assistenza primaria esistenti nella provincia di riferimento;
   - n. 5 voti al Settore Nazionale che documenta - attraverso dati forniti dalla SISAC o dal Ministero - un numero di iscritti superiore al 50% del numero complessivo dei Medici del corrispondente Settore operanti nel territorio nazionale.
4. Il numero degli iscritti alla Sezione Provinciale Generale e al Settore Nazionale è determinato dalla Commissione Verifica dei Poteri tenendo conto della media degli iscritti di ogni singola

Sezione e di ogni singolo Settore nel corso dell'ultimo quadriennio, salva la disposizione transitoria n. 1. Il conteggio è effettuato considerando esclusivamente gli iscritti che hanno regolarmente versato le quote sociali risultanti dagli elenchi trasmessi dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie Locali di riferimento.

5. L'esercizio del diritto di voto da parte delle Sezioni Provinciali e dei Settori è subordinato alla regolare tenuta e svolgimento dei rispettivi Consigli per la nomina dei delegati congressuali, alla regolarità del versamento delle quote nazionali ed all'invio dell'elenco degli iscritti di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento.
6. La documentazione relativa agli elenchi degli iscritti ed alle delibere di nomina dei delegati da parte delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori tramite i rispettivi Consigli, dovrà essere presentata, ove non già inviata alla Segreteria Amministrativa Nazionale, alla Commissione Verifica Poteri all'atto del suo insediamento.

Art. 8 - Congresso Nazionale Elettivo - Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da 11 membri, preferibilmente e non obbligatoriamente secondo un criterio di appartenenza territoriale (Nord, Centro, Sud), eletti il primo giorno del Congresso, dai delegati su proposta del Presidente del Congresso e si riunisce il giorno precedente le votazioni per eleggere al suo interno il Responsabile Coordinatore che sarà coadiuvato, nella verbalizzazione e nei vari adempimenti della Commissione stessa, dal Segretario verbalizzante da lui stesso nominato tra i membri della Commissione stessa.

Art. 9 - Congresso Nazionale Elettivo - Adempimenti pre-elettorali

1. Nel giorno precedente le elezioni, la Commissione Verifica Poteri trasmette alla Commissione elettorale:
   - l'elenco delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori Nazionali che hanno diritto ad esercitare il voto perché in regola con quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, anche in riferimento al pagamento delle quote associative nazionali;
   - il numero dei voti assegnati ad ogni Sezione Provinciale Generale o Settore Nazionale in base al disposto dell'art. 7 del presente regolamento;
   - i nominativi dei delegati di ciascuna provincia o settore che hanno diritto ad esercitare il voto (solo Segretario o Segretario più altri delegati nominati dal Consiglio competente);
   - l'elenco degli altri costituenti il Congresso Nazionale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) dello Statuto, che hanno diritto ad esercitare individualmente il voto;
   - l'elenco delle candidature valide presentate.
2. Entro il giorno precedente le elezioni la Commissione elettorale verifica:
   - la presenza di un adeguato numero di cabine elettorali;
   - la presenza in ogni cabina delle liste dei candidati riportanti il o i nominativi dei candidati a Presidente, il o i nominativi dei candidati a Segretario Generale Nazionale con allegata la lista dei candidati a membri dell'Esecutivo, la lista dei nominativi dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti, la lista dei nominativi dei candidati al Collegio dei Probiviri;
   - la disponibilità di 4 urne sigillate, una per ciascuna tipologia di votazione, che saranno rese facilmente distinguibili con l'affissione su ciascuna di esse, di una scheda non vidimata del colore identificativo della diversa tipologia di elezione;
   - la disponibilità, in quantità adeguate, delle schede elettorali.

3. Le schede elettorali dovranno avere distinti colori di riferimento per la elezione del Presidente, del Segretario Generale Nazionale e dei Membri dell'Esecutivo, per la elezione dei Membri del collegio dei Revisori dei Conti e per la elezione dei membri del Collegio dei Probiviri.
4. Per ogni colore sono previste schede rappresentative del peso dei voti di cui sono espressione: schede da 1 voto, 2 voti, 5 voti, 10 voti, 20 voti, 50 voti 100 voti.
5. La scheda per la votazione del Presidente riporta un unico spazio per esprimere il voto.
6. La scheda per la elezione del Segretario e dell'Esecutivo riporta in alto uno spazio dedicato alla espressione del voto per il Segretario e più in basso un numero di spazi, pari ai membri dell'Esecutivo da eleggere, per l'espressione di voto a loro favore.
7. La scheda per il Collegio dei Revisori dei Conti riporta il numero di spazi necessario per esprimere fino a cinque preferenze.
8. La scheda del Collegio dei Probiviri riporta nove spazi per esprimere fino a nove preferenze.
9. Entro il giorno precedente le elezioni, la Commissione stabilisce l'orario di apertura e di chiusura del seggio. Di detto orario deve esserne data informativa a tutti i delegati.
10. Il giorno delle elezioni, nelle ore antecedenti l'inizio ufficiale delle operazioni di voto, la commissione procede alla vidimazione delle schede, ciascuna delle quali deve essere firmata dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale, nell'angolo in alto a destra del retro della scheda dove viene apposto anche il timbro di vidimazione.

Art. 10 - Congresso Nazionale Elettivo - Svolgimento delle operazioni di voto

1. All'ora stabilita dalla Commissione elettorale il seggio viene dichiarato ufficialmente aperto dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale.
2. Ogni Provincia o Settore Nazionale si presenta al seggio con tutti i delegati che hanno diritto di esprimere il voto, contemporaneamente.
3. Il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale o un membro della commissione all'uopo designato verifica i nominativi dei delegati che hanno diritto di votare.
4. A questi vengono consegnate le schede nella misura dei voti spettanti come stabilito dalla Commissione Verifica Poteri in base al disposto dell'art. 7, commi 2 e 4, del presente Regolamento.
5. In caso di più delegati i voti complessivi vengono distribuiti in parti uguali tra tutti gli aventi diritto a votare.
6. Eventuali resti saranno attribuiti al Segretario Provinciale Generale o Nazionale di Settore.
7. In caso di comprovata causa di forza maggiore il diritto al voto, assegnato dal Consiglio Provinciale o Nazionale di Settore al Segretario o ad un delegato, può essere esercitato da altro delegato della medesima provincia o settore Nazionale presentando una delega motivata al Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale, firmata esclusivamente dal Segretario Provinciale Generale o Nazionale di Settore che si fa garante della effettiva causa di forza maggiore. In ogni altra circostanza il diritto al voto non potrà essere esercitato.
8. Il numero delle schede consegnate alla Provincia o Settore Nazionale viene dichiarato ad alta voce ed annotato su apposito registro.
9. Il numero totale delle schede introdotte nelle urne deve essere proclamato ad alta voce ed annotato nel precedente registro.
10. Il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale verifica la corrispondenza tra il numero delle schede consegnate e quello delle schede introdotte nelle urne per ogni singola Provincia o Settore Nazionale.

11. Gli aventi diritto al voto, prima di compilare materialmente le schede, hanno l'obbligo di controllare che queste non presentino segni, imperfezioni, lesioni, abrasioni o quant'altro possa renderle identificabili.
12. Nel caso in cui sussista il dubbio che la scheda sia identificabile, o in caso di errore nella sua compilazione, essa deve essere riconsegnata al Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale, che provvederà ad annullarla e sostituirla annotando il fatto in apposito registro.
13. Le schede annullate e sostituite vanno vidimate e conservate ciascuna in busta sigillata a cura del Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale e rendicontate a verbale alla fine delle operazioni di voto.

Art. 11 - Congresso Nazionale Elettivo - Operazioni di chiusura del seggio e spoglio delle schede

1. All'ora stabilita dalla Commissione il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale proclama la chiusura del seggio elettorale.
2. Possono votare, dopo tale proclamazione, solo coloro che materialmente si trovano nel seggio stesso o in area vicina all'uopo inequivocabilmente identificata.
3. I nominativi di coloro che hanno ancora diritto a votare al momento della chiusura ufficiale del seggio saranno comunque annotati dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale in apposito registro e in seguito verbalizzati.
4. Subito dopo la chiusura del seggio iniziano le operazioni di spoglio delle schede, procedendo, nell'ordine, allo scrutinio dei voti relativi alla elezione del Presidente, quindi allo scrutinio di quelli relativi alla elezione del Segretario e dell'Esecutivo, poi allo scrutinio di quelli relativi al Collegio dei Revisori dei Conti ed infine di quelli relativi al Collegio dei Probiviri.
5. Le schede vengono preventivamente suddivise dai membri della Commissione in gruppi omogenei per tagli di numero di voti incorporati, quindi scrutinate ad una ad una dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale, con proclamazione dei nominativi oggetto di preferenza.
6. I voti riportati dai candidati vanno annotati, contestualmente alla dichiarazione, in almeno due registri separati, da parte di due membri della Commissione all'uopo individuati per consentire la verifica e la conferma incrociata dei risultati.
7. Le schede bianche vengono immediatamente annullate allo spoglio con l'apposizione della dicitura "BIANCA".
8. Vengono dichiarate nulle:
   - le schede che riportano segni, simboli o quant'altro possa consentirne l'identificazione;
   - le preferenze espresse con l'uso del solo cognome in caso di omonimie di candidati.
9. Alla fine delle operazioni di scrutinio il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale verbalizza i risultati e, in sede congressuale, procederà alla proclamazione degli eletti. Le schede utilizzate per le votazioni dovranno essere conservate per almeno tre mesi dalla data delle elezioni presso la sede Nazionale Fimmg in un apposito contenitore, sigillato alla fine dello spoglio e con l'apposizione delle firme sui sigilli di tutti i membri della Commissione elettorale.

Art. 12 - Congresso Nazionale Elettivo - Elezione del Presidente del Sindacato

1. Le candidature, presentate con la firma di almeno 25 Segretari Provinciali Generali e/o Segretari Nazionali di Settore, devono essere depositate presso la Presidenza del Congresso entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale.
2. Nel caso in cui vi sia un solo candidato, si potrà procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione, a condizione che non si oppongano almeno 10 Segretari Provinciali Generali.
3. In presenza di più candidature, la votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto e viene eletto Presidente il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in congresso.
4. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in congresso, si procede, dopo il completamento di tutte le operazioni di spoglio ed entro il termine del Congresso stesso, al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 13 - Congresso Nazionale Elettivo - Elezione del Segretario Generale Nazionale e dei Componenti dell'Esecutivo Generale Nazionale

1. Ogni candidato Segretario presenta una lista contenente i nominativi di un numero di candidati da lui designati pari al numero delle cariche che compongono l'Esecutivo, eccezion fatta per il Presidente Nazionale, la cui elezione separata è prevista dal precedente art. 12.
2. Le liste dei candidati di cui al comma 1 devono essere presentate alla Presidenza del Congresso entro le ore 12:00 del secondo giorno Congressuale e sottoscritte con la firma di almeno 25 Segretari Provinciali generali e/o Segretari Nazionali di Settore.
3. La votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto, su di un'unica scheda, sulla quale i delegati indicano il nome del candidato Segretario a cui sono collegati i candidati della lista. È onere della Commissione elettorale affiggere nella sede del voto i manifesti con l'indicazione completa dei candidati Segretari e di tutti i componenti delle rispettive liste.
4. La scheda è nulla se non contiene l'espressione della preferenza del candidato Segretario Generale Nazionale.
5. Risulta eletto il candidato Segretario, con i componenti della sua lista, che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi.
6. Nel caso non si ottenga la maggioranza assoluta si procederà al ballottaggio, con le modalità previste all'art. 12 comma 4 Reg., tra i due candidati e le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
7. Il Segretario Generale Nazionale eletto attribuisce, su base fiduciaria, tra gli eletti all'Esecutivo Generale Nazionale, gli incarichi di cui all'art. 11 dello Statuto e provvede a convocare l'Esecutivo ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
8. Le elezioni del Segretario Nazionale e dell'Esecutivo di Settore e la designazione dei candidati all'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri di cui all'art. 14, comma 1, dello Statuto avvengono con le modalità indicate dall'art. 15, comma 3, lett. a), dello Statuto e per quanto non previsto, se applicabile, come normato in via generale. Il Segretario Amministrativo Nazionale di Settore ha anche il compito e la responsabilità di redigere annualmente il rendiconto di cui all' art. 14 c.7 del Regolamento.

Art. 14 - Congresso Nazionale Elettivo - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1. Tutti gli iscritti alla F.I.M.M.G. da almeno cinque anni sono eleggibili a membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
2. L'autocertificazione del possesso del requisito dell'iscrizione quinquennale rappresenta la candidatura e deve essere consegnata alla Presidenza del Congresso entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale.
3. L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene esprimendo su ogni scheda un massimo di 5 preferenze. I primi tre candidati che conseguono il maggior numero di voti sono nominati membri titolari, mentre i successivi due sono nominati membri supplenti.
4. Il Collegio dei Revisori alla prima seduta utile, convocata dal membro titolare più anziano, provvede ad eleggere e nominare tra i propri membri titolari il Presidente, cui spetta la convocazione del Collegio.
5. In caso di impedimento il membro titolare è sostituito dal membro supplente più anziano d'età.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sull'esame del rendiconto consuntivo entro 15 giorni dalla data di ricezione dello stesso.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti nazionale esamina anche il rendiconto consuntivo dei singoli Settori predisposto dal Segretario amministrativo nazionale di Settore per i rispettivi Consigli Nazionali, da sottoporre, tramite il Segretario Generale Amministrativo, alla ratifica del Consiglio Nazionale di cui all'art. 7 dello Statuto.

Art. 15 - Congresso Nazionale Elettivo - Collegio Nazionale dei Probiviri

1. L'elezione del Collegio dei Probiviri avviene indicando su ogni scheda un numero massimo di preferenze pari a quello dei suoi componenti; sono eletti i sette candidati del ruolo unico di assistenza primaria ed i due dei Settori che ottengono il maggior numero di voti.
2. Ogni Settore non può avere più di un rappresentante eletto. Le candidature rispettano i disposti dell'art.14 comma 1 e 2 del Regolamento, con la modalità aggiuntiva per i candidati di Settore della documentata nomina da parte del Consiglio Nazionale di Settore
3. Entro otto giorni dall'elezione il Collegio dei Probiviri provvede a riunirsi, Su convocazione del membro più anziano, ed a nominare il proprio Presidente ed il Segretario. Il Presidente ha il compito di convocare il Collegio.
4. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un membro, questi è sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 16 - Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri si insedia il giorno precedente l'apertura ufficiale del Congresso Nazionale ed è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
2. In caso di assenza di oltre il 50% dei componenti, la Commissione è formata dal Segretario Amministrativo Nazionale più i 5 delegati iscritti più anziani presenti al momento dell'insediamento.

Art. 17 - Consiglio Generale Nazionale

1. Il Consiglio Generale Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale o da un suo delegato e si riunisce per iniziativa del Segretario Generale Nazionale o su deliberazione a maggioranza assoluta della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali in regola con il versamento delle quote.

2. Il Consiglio Generale Nazionale ha facoltà di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori.
3. Le sedute del Consiglio Generale Nazionale sono regolarmente costituite in unica convocazione se presenti i rappresentanti di almeno un terzo del numero delle Sezioni provinciali sommato a quello dei Settori nazionali, complessivamente devono essere rappresentati almeno un terzo degli iscritti al Sindacato.
4. I Segretari Generali Regionali possono delegare i propri vice o, in caso di loro impedimento, un loro rappresentante purché membro dell'Esecutivo Generale Regionale; i Segretari Generali delle Sezioni Provinciali possono delegare i propri vice o, in caso di loro impedimento, un altro rappresentante purché membro del Consiglio Direttivo Provinciale.
5. Nel Consiglio Generale Nazionale si vota normalmente per alzata di mano e sono ammesse le deleghe previste al successivo comma 6. Nel caso in cui la mozione riguardi singole persone la votazione è effettuata con voto segreto pesato, depositato in urna.
6. Le singole Sezioni Provinciali possono essere rappresentate per delega dal proprio Segretario Regionale o da rappresentanti di altra Provincia; ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio Generale Nazionale non può avere più di due deleghe di altre Sezioni Provinciali; il rappresentante regionale può avere la delega da parte di tutte le Province della propria Regione. Qualora almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto lo richieda il Consiglio Generale Nazionale vota con le seguenti modalità:
   - ciascun componente ha diritto a un voto;
   - i Segretari Provinciali Generali e i Segretari Nazionali di Settore o i loro delegati hanno diritto, inoltre, a un numero di voti calcolato con i criteri del precedente art. 7, commi 2, 3 e 4;
7. Nel caso previsto dal precedente comma 6, si procede alla votazione con voto segreto, qualora richiesto dalla metà più uno dei presenti.
8. I criteri operativi quivi enucleati sono applicabili anche ai Consigli Nazionali di Settore.

Art. 18 - Segreteria Nazionale Generale

1. La Segreteria Nazionale Generale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato su richiesta del Segretario Generale Nazionale o su richiesta di almeno un terzo del numero complessivo dei Segretari Generali Regionali e dei Segretari Nazionali di Settore.

Art. 19 - Commissariamento delle articolazioni territoriali e settoriali

Presupposti per l'attivazione del procedimento

1. In caso di problematiche gestionali incidenti sul corretto funzionamento delle singole Sezioni Provinciali o Federazioni Regionali, o in presenza di conflitti fra gli iscritti della Sezione stessa o della Federazione, ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale o Regionale, il Presidente Regionale o Provinciale, ove istituiti, o, in loro assenza, il Segretario Provinciale o Regionale, segnala la situazione al Presidente Nazionale per l'adozione di ogni iniziativa da questi ritenuta più opportuna ai sensi dello Statuto per risolvere le criticità verificatesi.
2. Il procedimento può essere attivato d'ufficio dal Presidente nazionale qualora venga a conoscenza di casi in cui gli organismi direttivi di una Sezione Provinciale, di una Federazione Regionale o di una qualsiasi articolazione di un Settore Nazionale assumano, al di fuori delle norme statutarie o con pubblicizzazione esterna, posizioni suscettibili di arrecare pregiudizio agli iscritti o che provochino diffamazione all'immagine del Sindacato ovvero che comportino

il rifiuto operativo di azioni sindacali deliberate a maggioranza dagli Organi Statutari, ovvero assumano posizioni comunque ritenute inconciliabili con la politica sindacale deliberata dagli Organi Statutari.

Attività istruttoria

3. Ricevuta la segnalazione o acquisita la notizia dei fatti, il Presidente Nazionale si attiva per:
   a) richiedere chiarimenti agli organi interessati;
   b) acquisire documenti e informazioni;
   c) nominare un delegato incaricato di svolgere attività istruttoria e conciliativa.
4. Tutti i dirigenti e gli iscritti investiti di responsabilità sindacali sono tenuti a collaborare con il Presidente Nazionale o con il suo delegato, fornendo documenti, informazioni e ogni elemento utile all'accertamento dei fatti.

Commissariamento ispettivo

5. Qualora emergano situazioni di paralisi amministrativa, disfunzioni organizzative, gravi conflitti interni o altre circostanze idonee a compromettere il regolare funzionamento dell'articolazione interessata, il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, può deliberare la nomina di un Commissario ispettivo attribuendogli i poteri ritenuti necessari per ricondurre la situazione a normalità.
   Il Commissario ispettivo svolge attività di verifica, acquisisce informazioni, valuta la situazione organizzativa e propone le misure necessarie per il ripristino della normale funzionalità dell'organismo interessato.
   L'incarico ha durata non superiore a sessanta giorni, salvo proroga motivata deliberata dal Consiglio Nazionale.

Scioglimento degli organi e commissariamento sostitutivo

6. Qualora la situazione non venga normalizzata entro il termine assegnato, ovvero qualora la relazione del Commissario evidenzi l'impossibilità di ripristinare il regolare funzionamento degli organi statutari, il Consiglio Nazionale, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, delibera:
   a) lo scioglimento degli organi direttivi dell'articolazione interessata;
   b) la nomina di un Commissario straordinario.
7. Il Commissario straordinario esercita tutti i poteri di amministrazione, gestione e rappresentanza attribuiti agli organi sciolti e provvede alla convocazione delle elezioni per il rinnovo degli stessi entro tre mesi dalla nomina.
8. Si procede ai sensi della disposizione di cui al presente comma 6 qualora il Consiglio Nazionale non nomini il Commissario ispettivo.

Commissariamento immediato

9. Il Consiglio Nazionale può deliberare direttamente lo scioglimento degli organi e la nomina del Commissario straordinario, senza la fase ispettiva prevista dai punti precedenti, quando gli organismi direttivi:
   a) assumano deliberazioni in violazione delle norme statutarie;
   b) diffondano pubblicamente posizioni gravemente lesive dell'immagine o del prestigio del Sindacato ovvero che siano suscettibili di arrecare pregiudizio agli iscritti;

c) assumano comportamenti che arrechino un pregiudizio ovvero compromettano il regolare funzionamento degli organismi sindacali;
d) rifiutino di dare esecuzione a deliberazioni validamente adottate dagli organi statutari competenti;
e) assumano comportamenti incompatibili con gli indirizzi sindacali definiti dagli organi statutari nazionali.

In tali casi il Consiglio Nazionale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e previa relazione del Presidente Nazionale redatta all'esito dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), dello Statuto.

Poteri del Commissario

10. Con il provvedimento di nomina il Consiglio Nazionale determina i poteri attribuiti al Commissario e gli obiettivi da perseguire.
11. Il Commissario esercita, nei limiti dell'incarico ricevuto, tutti i poteri amministrativi, gestionali e di rappresentanza degli organi sciolti e soggetti a commissariamento, compresi i rapporti con enti, amministrazioni e istituzioni e provvede alla convocazione delle elezioni per il rinnovo degli stessi entro tre mesi dalla nomina.

Comunicazioni

12. Il Presidente Nazionale comunica tempestivamente all'organismo interessato l'intervenuto scioglimento, la nomina del Commissario e ogni successiva deliberazione adottata ai sensi del presente articolo.

Art. 20 - Opposizione al Commissariamento

1. Avverso la delibera che dispone il Commissariamento può essere proposta opposizione con ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri esclusivamente da parte del Consiglio interessato o da parte di un terzo degli iscritti della articolazione organizzativa commissariata.
2. Il ricorso non sospende l'esecutività della delibera e deve essere proposto, unicamente per vizi procedurali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di commissariamento.

ORGANI DECENTRATI DELLA FEDERAZIONE

Art. 21 - Organi Decentrati

1. Tutti gli organi collegiali decentrati della Federazione, fatta eccezione per quelli assembleari, sono validamente riuniti in presenza di un quorum costitutivo della maggioranza assoluta dei propri componenti aventi diritto al voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, non è ammessa la votazione per delega. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Collegio, nei Consigli Regionali prevale il voto dei rispettivi Segretari Regionali.
   Normalmente si vota per alzata di mano. Quando la delibera riguarda persone il voto deve essere segreto ed espresso in urna. I predetti organi collegiali sono convocati e presieduti dal componente più anziano di età nel caso gli eletti alle cariche istituzionali all'uopo deputate siano cessati per qualsivoglia motivo.
2. Tutte le cariche assunte, a seguito di elezioni o di nomina, dovranno essere comunicate al Presidente Nazionale della F.I.M.M.G, entro il termine massimo di giorni 15.

3. La comunicazione, in caso di elezione, dovrà essere accompagnata dai relativi verbali delle operazioni elettorali, controfirmati dai responsabili del seggio e da dichiarazione con la quale il Segretario, attesta che tutte le procedure si sono svolte nel rispetto dello Statuto e secondo trasparenza (Allegato A).
4. Tutti gli Organi e le cariche assunte nell'organizzazione decentrata della Federazione decadono decorso il termine quadriennale di durata. I titolari delle relative cariche non possono esercitare altra funzione se non l'espletamento delle necessarie procedure di rinnovo.
5. Il mancato espletamento delle procedure di rinnovo delle cariche degli Organi decentrati, oltre che inadempienza statutaria sanzionata disciplinarmente, costituisce fattispecie per la quale è attivabile l'intervento del Presidente Nazionale del Sindacato e del Consiglio Nazionale per gli opportuni e conseguenti provvedimenti tesi a ristabilire la regolarità e la legittimità rappresentativa dell'Organo stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 26, c.1 del presente Regolamento.
6. In caso di costituzione, secondo i disposti dell'art. 33, comma 1, del Regolamento, di una nuova Sezione Provinciale di Settore, la relativa comunicazione dovrà essere sottoscritta dal Segretario Generale Provinciale e dal Segretario della neoistituita Sezione di Settore ed inoltrata entro dieci giorni al Presidente Nazionale.
7. Nelle Sezioni Generali Provinciali in cui non sia possibile costituire Sezioni provinciali di Settore (art. 28, comma 2, St. e art. 33, comma 1, Reg.) possono essere ugualmente iscritti i Medici di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), dello Statuto; all'iscritto deve comunque essere riconosciuto il diritto all'elettorato attivo e passivo.
8. Nelle ipotesi previste dal precedente comma 7 l'iscritto esercita il proprio diritto al voto partecipando all'Assemblea Generale della Sezione Provinciale, cui competeranno le quote associative.
9. In caso di costituzione di una nuova Sezione Provinciale Generale (con un numero minimo di dieci iscritti al ruolo unico di assistenza primaria) la relativa comunicazione dovrà essere sottoscritta dal Segretario Generale Provinciale ed inviata al Presidente Nazionale entro dieci giorni dalla data di istituzione.

Art. 22 - Presidente Regionale - Consiglio Regionale Generale e di Settore

1. Il Consiglio Direttivo Regionale Generale ha facoltà di deliberare, con approvazione di almeno 2/3 dei suoi componenti, l'istituzione della carica di Presidente Regionale Generale, che viene eletto con voto pesato (Art. 7 Reg.) dall'Assemblea Regionale costituita ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il cui quorum di validità è pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale. Nel caso in cui vi sia un solo candidato, si potrà procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione, a condizione che non si oppongano almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
2. Ogni quattro anni, o anche anticipatamente se in prossimità del rinnovo delle cariche elettive regionali, il Presidente, ove eletto, o il Segretario Regionale, Generale o di Settore, comunicherà a ciascuna Sezione Provinciale il numero dei Consiglieri che la Sezione Provinciale stessa dovrà designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale.
3. I Consiglieri da esprimere sono determinati sulla base dei dati forniti dalla Segreteria Amministrativa Nazionale Generale in ordine al numero degli iscritti di ciascuna Sezione Provinciale relativo all'ultimo quadriennio.

4. Il numero complessivo dei Medici iscritti alle Sezioni Provinciali della Regione - rappresentato dalla media aritmetica degli iscritti dell'ultimo quadriennio - sarà diviso, rispettivamente, per 7, per 11, per 15 o per 21, in relazione al numero complessivo dei Consiglieri Regionali da esprimere secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, dello Statuto.
5. Il numero così ottenuto rappresenterà il divisore della media degli iscritti a ciascuna Sezione Provinciale dell'ultimo quadriennio.
6. Il risultato dell'ulteriore operazione di divisione (numero iscritti sezionali/divisore) esprimerà il numero dei Consiglieri, compreso il Segretario Provinciale, che ciascuna Sezione Provinciale avrà diritto a designare quali propri rappresentanti nel Consiglio Regionale. Qualora con le predette operazioni non si assegnassero tutti i posti disponibili, questi saranno attribuiti alle Sezioni con maggiori resti. Ciascuna Provincia ha comunque diritto, fatto salvo il numero complessivo di Consiglieri regionali di cui all'art. 23, comma 2, dello Statuto, di essere rappresentata dal Segretario Generale; ogni Sezione provinciale non potrà essere rappresentata nel Consiglio Regionale Generale con più della metà dei Consiglieri determinati ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera d), dello Statuto, fatto salvo il caso che nella Regione vi siano due sole Sezioni provinciali.
7. Il Consiglio Provinciale Generale della Sezione, cui spetta in Consiglio Regionale una rappresentanza superiore al solo Segretario Provinciale, potrà designare quali Consiglieri Regionali sia i Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale, sia i Fiduciari di ASL o di Distretto. In nessun caso potranno essere indicati iscritti che non rivestano le predette cariche.
8. I membri del Consiglio Regionale Generale, di cui al comma 2, lettere c), d), dell'art. 23 dello Statuto, eleggono contemporaneamente le cariche di cui agli artt. 25, 26 e 27 dello Statuto a scrutinio segreto secondo quanto previsto dal precedente art. 21, comma 1, del presente Regolamento.
9. Il Consiglio Regionale Generale, su iniziativa del Segretario Generale Regionale, è convocato e presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal Segretario Generale Regionale stesso e si riunisce ordinariamente con cadenza almeno bimestrale su richiesta del Segretario Regionale. Il Consiglio Regionale Generale si riunisce altresì ogni qualvolta l'Esecutivo Regionale a maggioranza lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri regionali. In questi casi valgono i limiti temporali e le previsioni di garanzia previsti dall'art.25 comma 2 del Regolamento.
10. Le riunioni del Consiglio regionale sono valide secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 1, del Regolamento tenuto conto dell'art. 23 dello Statuto, e possono essere tenute a rotazione nelle sedi delle Sezioni provinciali.
11. Gli elementi ed i criteri esposti ai precedenti commi sono da considerarsi di comune riferibilità ed applicabilità sia ai Consigli Regionali Generali che a quelli del Settore articolato in Sezioni provinciali.
12. Il Consiglio regionale del Settore organizzato in Sezione regionale è costituito dagli iscritti (minimo dieci) della Regione al Settore ed elegge il Segretario, il Vicesegretario ed il Segretario Amministrativo regionali del Settore, che costituiscono l'Esecutivo regionale di Settore. L' assemblea elettiva è normata sulla base dei disposti dagli artt. 27 e 28 del Regolamento.

Art. 23 - Collegio regionale unico dei Revisori dei Conti

1. Sono indicati dai Consigli Provinciali ed eletti dal Consiglio Direttivo Regionale Generale alla carica di Revisori dei Conti nel Collegio Regionale Unico gli iscritti già componenti del Collegio

dei Revisori dei Conti a livello provinciale. Le modalità di convocazione sono analoghe a quelle del pari Organo nazionale.

2. Il Collegio Regionale Unico dei Revisori dei Conti opera con la presenza di un membro aggiuntivo delegato di Settore per temi di specifico interesse di Settore.

ORGANI PROVINCIALI

Art. 24 - Assemblea Provinciale Generale e di Settore

1. L'Assemblea Provinciale Generale e di Settore è indetta a seguito di iniziativa del Segretario Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale, o, in caso di sua mancanza, dallo stesso Segretario Provinciale.
2. L'Assemblea Provinciale Generale e di Settore è altresì indetta a seguito di richiesta, trasmessa per conoscenza anche al Presidente Nazionale, avanzata e sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti o dai due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale. La convocazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta con avviso corredato dal relativo Ordine del Giorno sottoscritto dal Presidente, se eletto, o dal Segretario Provinciale, trascorso detto termine si applica quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del presente Regolamento.
3. Fatti salvi i disposti dei precedenti commi, nell'ipotesi di convocazione in sede straordinaria i motivi di eccezionalità ed urgenza, sempre da esplicitarsi, sono soggetti all'approvazione del Segretario Generale Provinciale.
4. L'inoltro dell'avviso di convocazione è effettuato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea tramite posta elettronica certificata o similare sistema di notificazione, previa registrazione e attestazione della data di spedizione nel protocollo della Sezione da parte del Presidente o del Segretario Provinciale. In caso di motivata assoluta urgenza o di emergenza è possibile utilizzare qualsiasi altro mezzo di convocazione che garantisca l'informazione di tutti gli aventi diritto.
5. L'Assemblea Provinciale Generale e di Settore è presieduta dal Presidente Provinciale o dal Segretario Provinciale, in caso di assenza o impedimento del primo.

Art. 25 - Consiglio Direttivo Provinciale Generale e di Settore

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale Generale o di Settore si riunisce in seduta ordinaria, almeno con cadenza trimestrale, con i quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 21, comma 1, del presente Regolamento, su convocazione del Segretario Provinciale che lo presiede.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato altresì entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti o dei Consiglieri, pena la nomina da parte del Presidente Nazionale di un Commissario per la indizione e tenuta del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio Direttivo Provinciale determina la composizione numerica dei Consigli di ASL o di Distretto che ha eventualmente deliberato di costituire in alternativa (art. 32 del presente Regolamento).
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale può proporre all'Assemblea Provinciale Generale, previa delibera approvata con maggioranza di almeno 2/3, l'istituzione della carica di Presidente Provinciale.
5. Nel caso di articolazioni organizzative territoriali del Sindacato che, pur essendo di Province diverse, si trovino contemporaneamente impegnate in trattativa con la stessa Azienda, i

Consigli direttivi delle Province interessate si riuniscono in assemblea congiunta ed eleggono un unico gruppo delegato alle trattative, individuando il dirigente sindacale che ha delega di firma degli accordi.

6. In considerazione del fatto che nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'ambito regionale coincide con quello provinciale e di ASL, la struttura organizzativa della Fimmg, in ciascuna area funzionale, può essere costituita da un unico Consiglio Direttivo.
7. Gli elementi ed i criteri esposti ai precedenti commi sono da considerarsi di comune riferibilità, in quanto applicabili, ai Consigli Direttivi di Settore fatti salvi i criteri di cui all'art. 33 comma 1, del Regolamento.

Art. 26 - Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale Generale e di Settore

1. Il Consiglio Direttivo della Sezione con propria delibera fissa la data in cui convocare l'Assemblea elettiva provinciale, da tenersi entro la scadenza del mandato quadriennale, e indica il numero dei Consiglieri Provinciali eleggibili ex art. 33, comma 2, lettera a), dello Statuto. Trascorso il termine di cui sopra, ove non sia stato provveduto, il Presidente Nazionale nomina un Commissario per convocare e presiedere l'Assemblea Elettiva.
2. La convocazione dell'Assemblea Provinciale per l'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale Generale, o del Consiglio Direttivo Provinciale di Settore deve essere inviata agli iscritti dell'area funzionale di competenza da parte del Segretario provinciale.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione della data, degli orari di apertura e chiusura dei seggi e della loro dislocazione, ed esporre i termini e le modalità di presentazione delle candidature; deve altresì chiaramente specificare che l'Assemblea Provinciale elettiva è indetta per procedere all'elezione dei:
   a) componenti del Consiglio Provinciale eletti dall'Assemblea Provinciale;
   b) componenti, o delegato in caso di Settore, del Collegio Unico Provinciale dei Revisori dei Conti di cui all'art. 37 dello Statuto;
   c) componenti o delegato in caso di Settore del Collegio Unico Provinciale dei Probiviri di cui all'art. 38 dello Statuto.
4. L'avviso di convocazione delle assemblee elettorali è inoltrato agli iscritti nel termine dei trenta giorni antecedenti la data delle elezioni, con le forme di cui all'art. 24, comma 4, del presente Regolamento.
5. Per favorire l'afflusso degli aventi diritto al voto, possono essere istituiti anche seggi decentrati, su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale.
6. Le candidature, singole o collettive, sono valide unicamente se sottoscritte dagli interessati e se inoltrate con raccomandata con avviso di ricevimento (o equivalente giuridico) o direttamente depositate alla Segreteria Provinciale del Sindacato entro il termine del quindicesimo giorno antecedente la data di voto.
7. Ciascun iscritto, in regola con il versamento delle quote associative, può presentare la propria candidatura negli organismi provinciali previsti dallo Statuto a cui esso appartiene, fatto salvo, in caso di elezione a più incarichi, l'obbligo di scelta tenuto conto delle incompatibilità (art. 28, comma 9, Reg.).
8. Sono proclamati eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Art. 27 - Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è composto dal Presidente della Sezione o, in sua assenza, dal Segretario della Sezione Provinciale Generale o in assenza dal Consigliere provinciale anagraficamente più anziano, che lo presiede, e dai due iscritti più anziani da questi nominati, tra i presenti all'apertura delle operazioni elettorali, con compiti di segretario e scrutatore.
2. In caso di Commissariamento il seggio elettorale è presieduto dal Commissario nominato.
3. I componenti del seggio provvedono a garantire il corretto espletamento delle operazioni elettorali e la regolare tenuta e redazione dei registri e verbali di voto, che vanno collegialmente controfirmati in ogni foglio e, in chiusura, con la verbalizzazione della proclamazione degli eletti.
4. Il Consiglio Direttivo può, comunque, deliberare di far svolgere le operazioni elettorali anche in più seggi, purché contestualmente. In detta ipotesi, il Presidente del seggio di Sezione dovrà nominare una serie di suoi sostituti, tanti quante saranno le sedi decentrate prescelte per ogni seggio; il sostituto designato dovrà nominare un segretario ed uno scrutatore coi criteri di cui al comma 1.
5. Sono ammessi a votare tutti gli iscritti che ne hanno diritto a norma di Statuto e del presente Regolamento, purché in regola con i pagamenti delle quote associative documentati dall'inserimento nel tabulato rilasciato dalle ASL di appartenenza aggiornato al sesto mese antecedente a quello in cui si è tenuto il Consiglio Direttivo che ha deliberato la data delle elezioni. Fanno eccezione gli iscritti per i quali non è possibile la riscossione della quota associativa tramite delega alla Asl, in questi casi fa fede la ricevuta del versamento o l'elenco nominativo degli aventi diritto redatto in base alle evidenze contabili dal Tesoriere della Sezione, resta valido il limite temporale previsto nel precedente paragrafo.
6. Il Presidente della Sezione, ove previsto, è eletto sia dagli iscritti dell'Assistenza Primaria, sia dagli iscritti dei Settori (art. 32, comma 2, Statuto). Nel caso in cui vi sia un solo candidato, si potrà procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione, a condizione che non ci siano opposizioni.

Art. 28 - Operazioni di voto

1. Il voto dovrà essere espresso di persona dagli aventi diritto con le seguenti modalità:
   - per l'elezione del Presidente su scheda unica;
   - per l'elezione del Consiglio Direttivo su schede separate per ciascuna carica: Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale, Collegio provinciale unico dei Revisori dei Conti (3 componenti effettivi e 1 supplente), Collegio provinciale unico dei Probiviri (3 componenti).
2. Le schede, adeguatamente convalidate dal Presidente del seggio elettorale nell'angolo in alto a dx sul retro, saranno distribuite agli iscritti aventi diritto, previo, se non conosciuti, loro riconoscimento al momento della loro presentazione al seggio tramite documento d'identità valido.
3. In sede di votazione ogni iscritto può esprimere sulla scheda, un numero di preferenze non superiore a quello degli eligendi. Ogni ulteriore preferenza, al pari delle preferenze riferite ad iscritti non candidati, rende nulla la scheda.
4. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo il termine delle votazioni e potranno essere interrotte per decisione del Presidente del seggio; in tal caso, dovrà essere comunicato, al momento dell'interruzione, giorno ed orario della ripresa dello scrutinio. Il Presidente del

seggio, in caso di interruzione delle operazioni di scrutinio, dovrà curare al meglio la custodia e l'integrità delle urne.

5. Nell'ordine si procederà allo scrutinio delle schede per l'eventuale elezione del Presidente della Sezione, e, a seguire, quelle dei Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale, quelle del Collegio dei Probiviri, e quelle del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Sarà proclamato Presidente della Sezione il candidato che avrà riportato la maggioranza dei voti validi.
7. Saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti, fino a raggiungimento del numero di eletti rispettivamente previsto per il Consiglio Direttivo di cui all'art. 33, comma 2, lettera a), dello Statuto, per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti.
8. In caso di parità di voti riportati, sarà nominato il candidato anagraficamente più giovane.
9. L'iscritto, qualora eletto in più organismi, per i quali siano previste incompatibilità (art. 4 dello Statuto), deve esercitare la relativa scelta nel termine di 10 giorni, con rinuncia alla carica incompatibile, che sarà attribuita al primo dei non eletti nella elezione corrispondente. La carica di Fiduciario di Asl o di Distretto è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale eletto dall'Assemblea Provinciale e con la carica di membro dell'Esecutivo (art. 34, comma 2, dello Statuto), fatto salvo quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto.
10. Al termine delle operazioni di scrutinio sarà redatto apposito verbale che riporterà il numero dei votanti, il numero dei voti validamente espressi, il numero dei voti riportati dai singoli candidati, il nominativo dei candidati proclamati eletti, il numero delle schede bianche e quelle nulle. Il verbale sarà firmato dal Presidente e dai membri del seggio elettorale ed archiviato.
11. Le schede utilizzate per la votazione dovranno essere conservate per il periodo di almeno tre mesi dalla data delle elezioni presso la Sede provinciale della F.I.M.M.G.

Art. 29 - Esecutivo Provinciale Generale

1. La convocazione dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale per l'elezione dell'Esecutivo è effettuata dal Presidente Provinciale, se previsto, o dal Consigliere eletto più anziano d'età entro 15 giorni dalla proclamazione ufficiale degli eletti. I quorum sono quelli previsti dall'art.21, comma 1, del Regolamento.

Art. 30 - Tesoriere Provinciale Generale e di Settore

1. Ogni anno il Tesoriere Generale Provinciale e di Settore è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale una dichiarazione dell'avvenuta riunione dell'Assemblea Provinciale di approvazione del rendiconto consuntivo.
2. Il Tesoriere ha il compito di curare l'attivazione e il rinnovo annuale di un indirizzo di posta elettronica certificata della Sezione Provinciale Generale e di comunicarlo alla Segreteria nazionale.

Art. 31 - Collegio Unico dei Probiviri della Sezione Provinciale Generale

1. Il Collegio esercita la funzione arbitrale e disciplinare secondo quanto previsto agli artt. 32 e 38 dello Statuto nei confronti di tutti gli iscritti della Sezione Provinciale, deferitigli dal Presidente Provinciale, se eletto, o dal Segretario Generale Provinciale competente, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Collegio unico dei Probiviri, come quello dei Revisori dei conti ricalcano le modalità di convocazione dei pari organi nazionali.

2. Il Collegio, previa contestazione dei relativi addebiti in forma scritta e successiva convocazione dell'iscritto in apposita seduta ove è ammesso ad esporre oralmente le proprie ragioni difensive, esamina e giudica in unico grado, senza formalità di procedura. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del procedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nazionale.
3. In caso di deferimento di un iscritto appartenente ad uno dei Settori la composizione del Collegio è integrata con un componente eletto dall'Assemblea Provinciale del Settore stesso.

Art. 32 - Assemblea di ASL o di Distretto Fiduciario di ASL o di Distretto

1. L'Assemblea elegge il Fiduciario di ASL o di Distretto (in base a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale ai sensi dell'art. 25, comma 3, del presente Regolamento), che è il referente locale di base del Sindacato secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, tenuto conto della grandezza della sottosezione e del numero dei suoi iscritti, l'assemblea potrà eleggere il numero di consiglieri di sottosezione indicati nella stessa deliberazione consiliare col compito di coadiuvare il Fiduciario nelle sue mansioni. Detta elezione potrà avvenire anche in tempi diversi da quella del Fiduciario, anche se con modalità analoghe. Il mandato dei Consiglieri scadrà comunque contemporaneamente a quello del Fiduciario.
2. L'Assemblea di ASL o di Distretto ha potere deliberativo solo sui problemi riguardanti esclusivamente il territorio di competenza e le decisioni assunte debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Esecutivo Provinciale, in mancanza dette deliberazioni sono nulle.
3. La presente disciplina è dettata in attuazione dell'art. 44, comma 5, dello Statuto, che demanda al Regolamento Unico le disposizioni relative alle Sottosezioni di ASL o di Distretto, all'Assemblea di ASL o di Distretto ed al Fiduciario di ASL o di Distretto.
4. Le Sottosezioni di Settore di ASL o di Distretto, qualora costituite, sono disciplinate, in quanto compatibili, secondo le disposizioni del presente articolo.
5. Il fiduciario di ASL è membro del Consiglio Direttivo Provinciale, senza diritto di voto.

Art. 33 – Disposizioni per la costituzione di nuove sezioni di settore

1. Per poter costituire una nuova Sezione di Settore gli iscritti devono essere in numero non inferiore a 5, fatti salvi i disposti dell'art. 28, comma 2, dello Statuto per i Settori di norma organizzati in Sezioni regionali (art. 3 dello Statuto) e fatto salvo quanto disposto all'art. 22, comma 12 del Regolamento.
2. Gli iscritti che intendano costituire una nuova Sezione devono essere in regola con il pagamento dalla quota associativa.
3. La prima assemblea per procedere alla elezione delle cariche sezionali dovrà essere convocata, a seconda del riferimento territoriale, dal Segretario Provinciale o Regionale Generale, coadiuvato da uno degli iscritti operante nel Settore.
4. L'esecutivo eletto secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento dovrà provvedere, di norma, all'apertura di un conto corrente intestato alla Sezione.
5. Tutti gli iscritti alla Sezione di nuova formazione dovranno sottoscrivere il proprio consenso al trattamento dei dati, l'adesione ai principi stabiliti dallo Statuto e la delega per la riscossione della quota sociale.
6. Gli obblighi di comunicazione sono quelli previsti dall'art.21 comma 6 del Reg.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANTI IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 34 - Procedimento disciplinare in unico grado

1. Il Presidente del Sindacato, a seguito di una segnalazione ricevuta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), dello Statuto, valuta gli elementi di fatto rappresentati, adotta ogni iniziativa utile all'approfondimento istruttorio del caso, se individua inadempienze statutarie o regolamentari correlabili alle condotte tenute e concretate dall'iscritto Membro di un Organo elettivo anche in riferimento alle attività e agli scopi sociali perseguiti dalla F.I.M.M.G, lo deferisce per la valutazione sotto il profilo disciplinare al Collegio nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria.
2. Entro 30 giorni dal recepimento della comunicazione di deferimento il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca il Collegio che provvede ad aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti deferiti.
3. Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede di seguito a comunicare all'iscritto l'apertura di procedimento a suo carico ed a contestare gli addebiti e le violazioni segnalate ed a convocarlo presso la sede della seduta disciplinare concedendogli un termine non inferiore a giorni dieci al fine di predisporre le proprie difese anche per il tramite di memorie scritte.
4. Tutte le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata A.R. agli indirizzi forniti dall'iscritto al momento dell'iscrizione o in successive comunicazioni di variazione.
5. Il Collegio dei Probiviri concede all'iscritto ogni più ampia facoltà di difesa, anche a mezzo di rappresentanza difensiva di persona esperta in materie giuridiche in sede di seduta disciplinare.
6. La mancata comparizione dell'iscritto non impedisce di procedere alla trattazione del caso in contumacia dell'interessato.
7. Il procedimento si svolgerà in forma libera e senza formalità di procedura. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno svolte dal componente del Collegio più anziano d'età.
8. Il Collegio svolge l'attività istruttoria ritenuta necessaria, anche delegandola ad uno dei suoi componenti, e ha facoltà di rinviare le proprie sedute a date successive.
9. Il Collegio dei Probiviri assume le proprie decisioni con la maggioranza dei presenti comminando le sanzioni di cui all'art. 14, comma 3, dello Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Se il giudizio attiene ad un Proboviro, lo stesso, per manifesto conflitto d'interesse, non partecipa alle sedute del Collegio che lo riguardano direttamente.
10. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato dal Presidente del Collegio all'iscritto successivamente alla seduta disciplinare con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo e per conoscenza al Presidente Nazionale.

Art. 35 - Aree di interesse strategico e loro responsabili

1) Vengono individuate le seguenti Aree di interesse strategico, ciascuna con un proprio Responsabile:
   a. Organizzazione dell'Assistenza Primaria e D.M. 77 e s.m.i., con la missione di governare la trasformazione territoriale dettata dal D.M. 77 e s.m.i. e le seguenti competenze: Case della Comunità; Ospedali di Comunità; COT; 116117 (Numero Europeo Armonizzato per l'accesso alle cure mediche non urgenti e ai servizi sanitari territoriali); AFT; UCCP;

b. Politiche del Farmaco e Governance Farmaceutica, con la missione di rappresentare la medicina generale nei processi di politica farmaceutica, promuovendo un accesso appropriato, equo e sostenibile alle terapie e con le seguenti competenze: AIFA; Politica del farmaco; Farmaci innovativi; Prescrizione farmaceutica; Note AIFA; Biosimilari ed equivalenti; Farmacovigilanza; Distribuzione diretta e per conto; Accesso alle terapie; Rapporti con industria e stakeholder; Governance farmaceutica; Appropriatezza prescrittiva;
c. Intelligenza Artificiale e Innovazione Digitale, con la missione di seguire i processi di digitalizzazione sostenibile ed efficace della medicina generale e con le seguenti competenze: AI; Fascicolo sanitario; Telemedicina; Interoperabilità software; Cyber security; Big Data; Centro Studi digitale;
d. Aree Interne, Montagna e Territori Disagiati con la missione di garantire l'assistenza nelle aree fragili e le seguenti competenze: Aree interne; Isole minori; Zone montane; Carenze; Incentivi; Modelli organizzativi dedicati;
e. Professioni Sanitarie e Team Multiprofessionale con la missione di costruire la medicina generale del team e le seguenti competenze: valorizzare i rapporti con collaboratore di studio medico; infermiere di famiglia; assistente sociale; psicologo di base; fisioterapista;
f. Formazione Universitaria e Formazione Specifica in MG con la missione di ridare prestigio a una formazione ambita dai futuri medici e le seguenti competenze: Università; Corso MMG; Tutor; Docenti; Formazione-lavoro;
g. Formazione Quadri e Leadership Sindacale con la missione di creare la futura classe dirigente e le seguenti competenze: Scuola Quadri; Leadership; Comunicazione; Negoziazione; Public speaking; Formazione dirigenti regionali; Management sanitario;
h. Previdenza e Welfare Professionale con la missione di tutelare il benessere, la sicurezza e la sostenibilità professionale dei medici di medicina generale lungo tutto il percorso lavorativo e previdenziale e le seguenti competenze: ENPAM; Pensioni; Previdenza complementare; Assicurazioni professionali; Tutela della salute del medico; Burnout; Welfare associativo; Conciliazione vita-lavoro;
i. Fiscalità e Finanza Professionale con la missione di supportare la gestione fiscale, economica e organizzativa dell'attività professionale, promuovendo modelli sostenibili di sviluppo della medicina generale e le seguenti competenze: regime fiscale MMG; studi professionali; società di servizi; personale di studio; investimenti tecnologici; fondi e incentivi; contabilità e bilancio professionale; rapporti con Agenzia delle Entrate;
j. Area Giuridica con la missione di conoscere, presidiare, utilizzare il sistema normativo di settore e le seguenti competenze: ACN; AIR; AIA; Normativa di settore; Contenzioso; Interpretazioni contrattuali;
k. Comunicazione e Media con la missione di dare voce politica alla FIMMG e le seguenti competenze: ufficio stampa; redazione; media; social; sito internet; newsletter;
l. Sviluppo Associativo e FIMMG Servizi con la missione di rafforzare la Federazione e le seguenti competenze: iscrizioni; servizi agli iscritti; convenzioni; welfare associativo; FIMMG Servizi; sviluppo economico;
m. Osservatorio della Medicina Generale con la missione di analizzare le evoluzioni del settore nel futuro e le seguenti competenze: analisi dei trend; demografia medica; carenze; modelli europei; innovazione organizzativa; Europa e rapporti internazionali; UEMO; WONCA.

3. Il Responsabile è designato dal Segretario Nazionale Generale, previa approvazione del Consiglio generale nazionale.
4. Il Responsabile fa parte di tutti gli Organi collegiali nazionali qualora in seno ad essi debbano essere affrontare temi inerenti all'area di interesse strategico affidatagli; detta partecipazione avviene senza diritto di voto e quindi senza incidere sui quorum costitutivi e deliberativi.
5. Il Responsabile risponde del suo operato al Segretario Nazionale Generale, che può decidere la sua rimozione dall'incarico, previa approvazione del Consiglio generale nazionale.
6. L'incarico di Responsabile di Area Strategica è incompatibile con la carica di membro dell'Esecutivo generale nazionale.

Disposizioni specifiche per i Settori

ART. 36 - Settore Medici in formazione

1. Il Settore Medici in formazione comprende i medici iscritti, come previsto dall'art.1 comma1, lett. d, dello statuto. Tale Settore si prefigge di rappresentare e tutelare i suddetti professionisti negli interessi didattici, professionali, morali, giuridici, economici, previdenziali, assicurativi ed assistenziali nel triennio di Formazione Specifica in Medicina Generale e nel periodo successivo, fino all'inserimento nella Graduatoria Regionale Unica per la Medicina Generale. Tale settore prevede il coinvolgimento dei colleghi in formazione nelle dinamiche associative, rappresentative con i necessari approfondimenti culturali e politici all'interno del sindacato, al fine di poter acquisire esperienza sindacale, una visione politica caratterizzata da una forte connotazione categoriale, una concreta consapevolezza dei ruoli e dei diritti professionali, una più solida conoscenza della realtà assistenziale territoriale, nonché una forte capacità di analisi critica e propositiva.
2. Come previsto dall'art. 3, comma 2, lettera c), e dall'art. 29 dello Statuto, il Settore dei Medici in Formazione è organizzato in una Segreteria nazionale ed articolato in Coordinamenti (Sezioni) regionali, con propria autonomia organizzativa ed economico-finanziaria, secondo le compatibilità lavorative dei medici in formazione con il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, come definito dalla normativa vigente.
3. In tale prospettiva il Settore Medici in Formazione è articolato nelle modalità organizzative di seguito elencate, assumendo la rappresentanza dei propri iscritti e la loro tutela attraverso i propri organismi rappresentativi e decisionali:
   a) il Coordinamento regionale: il numero minimo di iscritti al Settore per costituire un Coordinamento Regionale è pari a 5. Il limite di cui sopra non vale per le regioni con meno di 10 posti messi a bando negli ultimi 3 anni. Le province autonome di Bolzano e Trento costituiscono un unico Coordinamento Regionale della Regione Trentino-Alto Adige;
   b) Assemblea di Coordinamento Regionale, Coordinatore Regionale ed Esecutivo Regionale: Tutti gli iscritti al Settore Medici in Formazione della regione in regola con il versamento della quota associativa regionale eleggono a maggioranza direttamente l'Esecutivo Regionale (Coordinatore Regionale, uno o più Vicecoordinatori, di cui uno con delega amministrativa e funzione di tesoriere). Il Coordinatore Regionale partecipa ai lavori del Consiglio Regionale Generale della rispettiva Regione;
   c) Segretario Nazionale ed Esecutivo Nazionale; Le modalità elettive sono quelle sotto riportate; per quanto non esplicitamente previsto, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme generali elettorali contenute nello Statuto e nel Regolamento. L'elezione avviene

su convocazione dei Coordinatori Regionali da parte del Segretario Nazionale del Settore. La composizione dell'Esecutivo Nazionale Medici in Formazione è di 3 componenti (1 Segretario Nazionale e 2 Vicesegretari) che appartengano ciascuno a una diversa macroarea (nord, centro, sud-isole). Le macroaree vengono così definite: Nord: Friuli VG, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino AA, Valle D'Aosta, Veneto Centro: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Sud-isole: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. Il numero di voti spettanti a ciascun Coordinamento Regionale per l'elezione dell'Esecutivo Nazionale è attribuito in ragione:

- n. 5 voti per l'esistenza del Coordinamento Regionale;
- n. 1 voto ogni 20 medici iscritti a settore Medici in Formazione o frazione uguale o superiore a 10 sono inoltre attribuiti: 2 voti al Coordinamento Regionale che abbia un numero di medici iscritti al Settore che sia almeno pari al 50% del numero ottenuto dalla somma dei posti messi a bando per la frequenza con borsa di studio del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in quella regione negli ultimi tre anni.

Il Segretario Nazionale e i Vicesegretari Nazionali, si candidano insieme per i rispettivi ruoli con lista unica, nel rispetto dell'appartenenza geografica alle macroaree. Risultano eletti i candidati della lista che ha riportato la maggioranza di voti.

La carica di Segretario Nazionale e di Vicesegretario Nazionale sono incompatibili con il ruolo di Coordinatore Regionale.

d) Il Coordinamento Nazionale, costituito da Segretario Nazionale del Settore o suo delegato, dai componenti dell'Esecutivo Nazionale del Settore speciale, dai Coordinatori Regionali, è l'organo direttivo decisionale di guida e rappresentanza del Settore Medici in formazione.

4. Diritto di voto nel Consiglio Nazionale di Settore: nell'ambito del Consiglio Nazionale di Settore, in analogia a quanto previsto all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento, in caso di votazione con maggioranza qualificata, al Segretario Nazionale del Settore Medici in formazione è attribuito un voto ogni 30 iscritti o frazione pari o superiore a 15 fino a 600 iscritti, nonché, ed ulteriormente, oltre la predetta soglia, 1 voto ogni 50 iscritti o frazione uguale o superiore a 25.
5. Negli Organi collegiali nazionali diversi da quello di cui sopra, compreso il Congresso Nazionale, al Settore Medici in Formazione spettano venti voti.
6. Negli Organi collegiali nazionali diversi da quello di cui sopra, compreso il Congresso Nazionale, gli iscritti al Settore Medici in Formazione che sono titolari di convenzione di assistenza primaria vengono conteggiati ordinariamente ai fini della rappresentanza della singola Sezione Provinciale Generale.
7. Il Segretario Nazionale e il Coordinatore Regionale nell'ambito dei rispettivi livelli territoriali assumono la rappresentanza del Settore di competenza con disponibilità della firma su delega rispettivamente del Segretario Generale Nazionale e Segretario Generale Regionale per gli atti relativi alle problematiche del Settore Medici in Formazione.
8. La quota associativa regionale: il Coordinatore regionale, acquisito il parere favorevole (maggioranza semplice) dell'Esecutivo regionale, propone all'approvazione (maggioranza semplice) dell'Assemblea regionale degli iscritti l'importo (calcolato su base forfettaria) della quota associativa regionale. Una volta l'anno il vicesegretario regionale con delega amministrativa presenta all'approvazione dell'Assemblea regionale una relazione economica. La funzione di controllo contabile compete al Collegio regionale unico dei Revisori dei conti di

cui all'art. 27 dello Statuto. Le delibere di spesa devono essere approvate a maggioranza semplice dall'Esecutivo regionale.

9. Nell'ipotesi in cui l'iscritto al Settore Medici in formazione sia titolare di convenzione di assistenza primaria egli è tenuto al versamento della quota ordinaria definita secondo quanto disposto dall'articolo 2 del presente Regolamento, fermo restando quanto statuito dal comma precedente della presente norma.

Articolo 37 - Settore Fimmg Medici SASN

1. Il Settore di cui al presente articolo rinomina quello previsto all'art. 3, comma 2, lettera c), dello Statuto (Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti), la nuova denominazione si applica in via automatica a tutti i riferimenti statutari e regolamentari che citano il Settore.
2. Il Settore Fimmg Medici SASN tutela gli interessi previsti dall'art. 3 dello Statuto di tutti i medici che operano nel Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti (SASN), è costituito prevalentemente da medici fiduciari, da medici ambulatoriali e da specialisti convenzionati esterni del SASN
3. Le linee di indirizzo contenute nel presente articolo individuano competenze e modalità organizzative che integrano le norme generali e sostituiscono eventuali altre norme regolamentari di pari tenore in contrasto.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda allo Statuto ed al Regolamento della FIMMG
5. Il Settore Fimmg Medici SASN è organizzato dal punto di vista puramente geografico, come previsto all'art. 3 dello Statuto, in Sezioni Zonali di Settore (Nord, Centro, Sud isole comprese), le sue uniche articolazioni periferiche sono le Sezioni Regionali, corrispondenti alle Regioni in cui operano i medici SASN. Sono altri organi del Settore il Consiglio nazionale ed il Coordinamento Nazionale (Segreteria nazionale)
6. La Sezione Regionale:
   a) Il numero minimo di medici operanti nel SASN per costituire una Sezione Regionale è pari a 5, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento all'art. 22 comma 12.
   b) Tutti gli inscritti in regola con la quota associativa fanno parte della Assemblea della Sezione Regionale ed eleggono l'esecutivo Regionale di Sezione composto dal Coordinatore Regionale di Sezione un Vice-Coordinatore ed il Segretario Amministrativo, attraverso le modalità previste dal Regolamento all'art. 22 comma 12.
7. Il Consiglio Nazionale opera in conformità ai disposti dell'art. 15 dello Statuto per quanto applicabili.
8. Il Coordinamento Nazionale (Segreteria Nazionale) è composto da 10 medici: 1 Coordinatore Nazionale in rappresentanza dei medici fiduciari, 3 medici fiduciari, 1 Coordinatore Nazionale in rappresentanza dei medici ambulatoriali, 3 medici ambulatoriali, 1 rappresentante dei convenzionati esterni, 1 tesoriere. I Coordinatori Nazionali nominano tra i medici del Coordinamento Nazionale 1 Vice-Coordinatore in rappresentanza dei medici fiduciari, ed 1 vice-Coordinatore in rappresentanza dei medici ambulatoriali.
9. Modalità di elezione: Il Coordinamento Nazionale viene eletto col sistema maggioritario su liste contrapposte dal Consiglio Nazionale. È ammessa la delega del voto, senza limiti numerici a favore di altro avente diritto al voto. Le liste, pena l'esclusione, vanno presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data fissata per le elezioni, e devono essere complete e sottoscritte da almeno ventidue medici iscritti in regola col versamento delle quote associativa. Ciascun medico può sottoscrivere una sola lista. La lista deve essere contrassegnata da un nome che la

contraddistingue e contenere i nomi dei candidati e le relative cariche. La sottoscrizione può avvenire anche per posta attraverso le modalità indicate al momento dell'indizione delle elezioni.

Articolo 38 - Settore dei medici pensionati

1. Il Settore dei medici pensionati, denominato "Fimmg-Medici pensionati" nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto, tutela gli interessi dei medici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del medesimo Statuto.
2. La quota di iscrizione al Sindacato sarà versata direttamente alla Tesoreria nazionale generale nella misura che sarà determinata dal Consiglio Nazionale Generale con le modalità definite dal presente Regolamento; una parte della quota versata alla Tesoreria nazionale generale, nella misura che sarà determinata dal Consiglio Nazionale Generale, sarà riversata alle articolazioni regionali e provinciali del Settore "Fimmg-Medici pensionati".
3. Gli adempimenti di verifica amministrativa ed i procedimenti disciplinari sono comuni a quelli in vigore per gli altri settori.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda allo Statuto ed alle rimanenti disposizioni del presente Regolamento della FIMMG, nelle parti applicabili al Settore "Fimmg-Medici pensionati".
5. È fatta salva l'istituzione delle Sezioni provinciali del Settore "Fimmg-Medici pensionati" costituite dopo l'80° Congresso Straordinario Nazionale del 26 marzo 2023.
6. In deroga a quanto contemplato dall'articolo 7 del presente Regolamento, al Settore dei medici pensionati, nell'ambito del Congresso Nazionale, spettano venti voti.

Articolo 39 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Disposizione transitoria

In deroga a quanto statuito dall'articolo 7, comma 4, del presente Regolamento e per il solo Congresso nazionale elettivo del 2026, il numero complessivo degli iscritti a ciascuna Sezione Provinciale Generale (rilevante ai fini della pesatura del voto) sarà determinato dalla Commissione Verifica dei Poteri attribuendo a ciascuna di essa, oltre alla media degli iscritti di ogni singola Sezione nel corso dell'ultimo quadriennio, anche il numero di iscritti della Provincia di riferimento all'ex Settore della continuità assistenziale alla data del 1° gennaio 2025.

La Disposizione transitoria n. 2 dello Statuto avrà effetto dal primo rinnovo degli organi statutari ivi contemplati successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento.